

Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 20 settembre 2017

D.g.r. 18 settembre 2017 - n. X/7087**Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e gli operatori della rete distributiva carburanti per l'erogazione del prodotto metano per autotrazione e per dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica in attuazione dell'art. 18 del d.lgs 257/2016 e dell'art. 89 bis della l.r. 6/2010**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs del 16 dicembre 2016, n. 257 «Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi» che, tra l'altro, disciplina le misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC (Gas Naturale Compresso), del GNL (Gas Naturale Liquefatto) e per l'alimentazione dei veicoli elettrici ponendo degli obblighi in relazione alla dotazione del prodotto metano, alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e, in casi specifici, alla dotazione del prodotto GPL e individuando le fattispecie di impossibilità tecniche per le quali è fatta salva la necessità di adempiere a tali obblighi;

Vista la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e s.m.i. e, in particolare:

- l'art. 89 bis c. 1 e 2 in cui si dispone, in attuazione del d.lgs 257/2016, circa gli obblighi di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica e di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o GNL per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali situati sulla rete ordinaria ricadenti nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10;
- l'art. 89 c. 3 che stabilisce che Regione e operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati all'art. 89 bis;

Dato atto che, come riportato all'Allegato IV al d.lgs 257/2016, tutte le dodici province lombarde risultano rientrare nelle condizioni di obbligo di cui all'art. 89 bis c. 1 e 2 della l.r. 6/2010;

Richiamate:

- la d.c.r. 12 maggio 2009, n. VIII/834 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell'art. 3, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)» con cui il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, ha approvato il programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui alla l.r. 6/2010, art. 83, stabilendo gli obiettivi di programmazione per bacino d'utenza per il solo prodotto metano;
- la d.c.r. 28 luglio 2016 n. X/1200 che ha modificato la d.c.r. 12 maggio 2009, n. VIII/834 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» stabilendo gli obiettivi di bacino per il prodotto GPL;

Rilevato che le disposizioni attuative del d.lgs 257/2016 si inseriscono nell'ambito delle politiche destinate a sostenere la diffusione della mobilità elettrica e dei carburanti a minore impatto ambientale, quali il metano (sia GNC sia GNL) che Regione Lombardia, nella propria competenza in materia di distribuzione carburanti, ha intrapreso anche al fine di migliorare lo stato della qualità dell'aria in relazione all'elevato volume di traffico di attraversamento dell'intera rete viabilistica lombarda;

Richiamato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (P.R.I.A.) approvato con DGR 6 settembre 2013, n. 593 che prevede tra gli obiettivi principali e quelli specifici il potenziamento della rete regionale di distribuzione carburanti attraverso la realizzazione di nuovi impianti con il prodotto metano; la diffusione del metano e del GPL per autotrazione aumentando il numero percentuale dei veicoli circolanti anche tramite il rinnovo delle misure di sostegno alla trasformazione dei veicoli e delle flotte di autobus adibite al TPL; lo sviluppo della mobilità elettrica in Lombardia sia con riferimento allo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica, sia con riferimento alla crescita del parco veicolare;

Considerato che tali impegni ed obiettivi sono stati oggetto di ulteriore sviluppo e condivisione nell'ambito dell'«Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano» preliminarmente approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 7 giugno 2017 con d.g.r. X/6675 e sottoscritto poi congiuntamente dalla stessa insieme al Ministero dell'Ambiente e alle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto in occasione del G-7 Ambiente tenutosi a Bologna il 9 giugno 2017;

Valutato l'interesse di Regione Lombardia ad accompagnare gli obblighi di cui all'art. 89 bis della l.r. 6/2010 nell'ottica della sostenibilità ambientale e del miglioramento della qualità dell'aria;

Ritenuto opportuno sulla base di quanto previsto nel richiamato art. 89 c.3 approvare uno schema di convenzione da sottoscrivere con le società che gestiscono le tipologie di impianti ricadenti negli obblighi al fine di avviare una programmazione condivisa che definisca le modalità tecniche e la tempistica di progettazione e realizzazione delle attrezzature di erogazione del prodotto metano sia GNC che GNL, nonché di realizzazione e collocazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli;

Visto lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e gli operatori della rete distributiva carburanti per l'erogazione del prodotto metano per autotrazione in attuazione dell'art. 18 del d.lgs 257/2016 e dell'art. 89 bis della l.r. 6/2010 di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di incaricare il Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori alla sottoscrizione con firma digitale dell'Accordo de quo e all'assunzione degli atti necessari per l'attuazione alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e gli operatori della rete distributiva carburanti per l'erogazione del prodotto metano per autotrazione in attuazione dell'art. 18 del d.lgs 257/2016 e dell'art. 89 bis della l.r. 6/2010 di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare al Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori la sottoscrizione con firma digitale dell'Accordo de quo, l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione ivi inclusa la pubblicazione del presente atto e degli atti conseguenti, come previsto dall'articolo 23 d.lgs. 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ . _____

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E GLI OPERATORI DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI PER L'EROGAZIONE DEL PRODOTTO METANO PER AUTOTRAZIONE E PER DOTARSI DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DEL DLGS 257/2016 E DELL'ART. 89 BIS DELLA L.R. 6/2010

CONVENZIONE

TRA

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, 20124, Piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata dal Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori della Direzione Generale Sviluppo Economico

E

Società codice fiscale, con sede legale in..., Via/Piazza.... rappresentata da.....

PREMESSO

- che a seguito dell'entrata in vigore del DLgs 16 dicembre 2016, n. 257 è fatto obbligo a tutti i titolari delle autorizzazioni degli impianti di distribuzione di carburanti stradali situati sulla rete ordinaria già esistenti al 31 dicembre 2015, che abbiano erogato nel corso del 2015 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovino nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite di concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014, di presentare entro il 31 dicembre 2018 un progetto, al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica nonché di distribuzione di Gas Naturale Compresso (GNC) o Liquefatto (GNL), da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto;
- che tale disposto è stato recepito dalla normativa di Regione Lombardia all'art. 89 bis, comma 1 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", con la l.r. 25 maggio 2017 n. 15, che ha altresì modificato l'art. 89 comma 3 della l.r. 6/2010, prevedendo la possibilità di adempiere a tale obbligo attraverso specifici accordi tra il titolare della autorizzazione e Regione Lombardia;

CONSIDERATO

- che il vigente "Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti" di cui alla DCR VIII/834 del 12 maggio 2009, individua tra gli Obiettivi della programmazione regionale, il completamento della rete distributiva dei carburanti a basso impatto emissivo;
- che il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (P.R.I.A.) approvato con DGR 6 settembre 2013 n. 593 e di cui è stato avviato l'aggiornamento con DGR 3 aprile 2017 n. 6438, prevede tra gli obiettivi principali e quelli specifici:
 - Il potenziamento della rete regionale di distribuzione carburanti attraverso la realizzazione di nuovi impianti con il prodotto metano; con la previsione di nuove realizzazioni pari, entro il 2015, a circa 20 nuovi impianti ed ad ulteriori 50 entro il 2020.
 - La diffusione del metano e del GPL per autotrazione aumentando il numero percentuale dei veicoli circolanti anche tramite il rinnovo delle misure di sostegno alla trasformazione dei veicoli e delle flotte di autobus adibite al TPL.
 - Misure per la sostituzione progressiva entro il 2020 dei veicoli commerciali Euro 3 con veicoli Euro 5 ed Euro 6, sia pubblici che privati, attraverso l'introduzione di limitazioni della circolazione dei mezzi più inquinanti nonché attraverso misure di incentivazione o premialità per il rinnovo o la trasformazione dei veicoli.
 - Lo sviluppo della mobilità elettrica in Lombardia con riferimento sia allo sviluppo dell'infrastruttura di ricarica, sia al potenziamento del parco circolante.
 - La promozione presso i Ministeri competenti della richiesta di agevolare le modalità self-service di erogazione di metano e di GPL nonché di snellire le procedure di valutazione del rischio sui nuovi impianti.
 - Lo sviluppo di progetti sperimentali per la diffusione di modelli di logistica urbana per la distribuzione delle merci con mezzi a basso impatto ambientale.
- Che tali impegni ed obiettivi sono stati oggetto di ulteriore sviluppo e condivisione nell'ambito dell'"Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" preliminarmente approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 7 giugno 2017 con DGR n. X/6675 e sottoscritto poi congiuntamente dalla stessa insieme al Ministero dell'Ambiente e alle Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto in occasione del G-7 Ambiente tenutosi a Bologna il 9 giugno 2017;
- che le disposizioni richiamate nelle premesse si inseriscono nell'ambito delle politiche destinate a sostenere la diffusione della mobilità elettrica e dei carburanti a minore impatto ambientale, quali il metano (sia GNC sia GNL) e il GPL che Regione Lombardia, nella propria competenza in materia di distribuzione carburanti, ha già intrapreso anche al fine di migliorare lo stato della qualità dell'aria in relazione all'elevato volume di traffico di attraversamento dell'intera rete viabilistica lombarda;
- che in seguito a tali politiche, che hanno anche visto il coinvolgimento degli stakeholder pubblici e privati attraverso specifici Accordi con le associazioni rappresentative degli Enti Locali, degli operatori del settore, dei proprietari e dei gestori delle infrastrutture stradali ed autostradali, nonché delle associazioni ambientaliste (si richiama ad esempio l'Accordo per lo sviluppo della rete di distribuzione metano per autotrazione sulla rete autostradale di cui alla DGR X/357 del 3 aprile 2013, sottoscritto anche con le Regioni Emilia-Romagna, Piemonte e Liguria, successivamente esteso a molte altre Regioni aderenti), è stato possibile incrementare significativamente sul territorio regionale il numero di impianti di distribuzione di metano per autotrazione (GNC e GNL), segnando peraltro oggi in Lombardia la maggiore dinamica di crescita tra le Regioni italiane e raggiungendo il numero di 178 impianti dotati del prodotto metano in effettiva attività;

RITENUTO

- che, nell'ambito dello scenario fattuale e del contesto normativo richiamato nelle premesse, risulti opportuno sottoscrivere specifiche convenzioni con le società che gestiscono le tipologie di impianti ricompresi nelle disposizioni richiamate nelle premesse al fine di avviare l'attuazione di una programmazione condivisa che definisca le modalità tecniche e la tempistica di progettazione e realizzazione delle attrezzature di erogazione del prodotto metano sia GNC sia GNL, nonché di realizzazione e collocazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli;

Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 20 settembre 2017

PRESO ATTO

- che lo schema di Convenzione è stato approvato con DGR n.. del ;

SI CONVIENE E SI STABILISCE QUANTO SEGUE**Art. 1 - Finalità**

La presente Convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e la societàal fine di condividere le scelte attuative necessarie ad assicurare la progettazione e la realizzazione delle attrezzature di erogazione del prodotto metano (GNC o GNL o predisposte per entrambe le modalità di erogazione) e delle infrastrutture di ricarica elettrica sul/sugli impianto/i di proprietà ricadenti negli obblighi previsti dall'art. 18, comma 3 del D.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 e dall'art. 89 bis, comma 1 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 ubicato/i nel/i Comuni di in via e rappresentati nello schema di progetto preliminare allegato alla presente Convenzione.

Art. 2 - Impegni delle Parti, ruoli e responsabilità

Le parti si impegnano a realizzare, in attuazione della programmazione regionale di settore, il progetto di inserimento del prodotto metano e dell'alimentatore per ricarica di veicoli elettrici di cui al punto 1.

A tal fine è costituito un Comitato Tecnico di Progetto formato in via paritetica almeno da un rappresentante di Regione Lombardia nella figura del Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico o suo delegato e da un rappresentante della società.....

Il Comitato Tecnico di Progetto, presieduto da Regione Lombardia, è convocato, da una delle parti, con cadenza almeno annuale dalla sottoscrizione della presente Convenzione fino all'adempimento degli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'art. 89 bis della l.r. 6/2010 e dalla presente convenzione.

Regione Lombardia nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a:

- assicurare l'opportuno affiancamento tecnico ed amministrativo all'operatore e a favorire un'agevole e celere soluzione delle eventuali problematiche che emergessero nell'iter di approvazione e nella realizzazione degli impianti per l'erogazione del metano;
- individuare ed agire tutti gli strumenti di flessibilità utili ad ottemperare l'obbligo in capo al titolare dell'autorizzazione anche attraverso forme di trasferimento dell'obbligo su altro impianto o, nel caso degli alimentatori di ricarica di veicoli elettrici, in altra area anche esterna, compatibilmente con gli obiettivi individuati ed i vincoli disposti dalla normativa vigente e dalla programmazione regionale;
- nel caso di erogatori di metano l'impianto può altresì essere realizzato in altra area limitrofa alla stazione di servizio, previo assenso del Comitato Tecnico di Progetto; in tale ultimo caso l'impianto è comunque soggetto ad un'unica autorizzazione che comprende anche l'impianto in obbligo e non può essere ceduto a terzi in modo disgiunto dal resto dell'impianto complessivo;
- monitorare lo stato di attuazione dell'Accordo/Convenzione nell'ambito del Comitato Tecnico di Progetto.

La societàsi impegna, nei tempi che verranno stabiliti nell'ambito del Comitato Tecnico di Progetto, in coerenza con il/i cronoprogrammi che la società produrrà alla sottoscrizione del presente atto, ovvero entro 60 giorni dall'individuazione degli impianti ai quali viene trasferito l'obbligo di installazione del prodotto metano e dell'erogatore di elettricità per veicoli, a:

- a) sviluppare la progettazione delle attrezzature per l'erogazione del prodotto metano di cui al presente Accordo/Convenzione partendo dallo/gli schema/i di progetto/i preliminare dell'impianto/degli impianti e secondo il/i cronoprogramma/i di cui sopra;
- b) presentare entro e non oltre il 15 febbraio 2018 apposita istanza autorizzatoria per l'aggiunta del prodotto metano con le modalità previste dalla DGR n. 6698 del 9 giugno 2017;
- c) realizzare, entro i tempi definiti dal crono-programma condiviso tra le Parti, le infrastrutture di ricarica elettrica e le attrezzature per l'erogazione del prodotto metano e a metterne in esercizio l'attività entro al massimo 24 mesi dalla data di ottenimento di tutte le autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. In sede di conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto b), nel caso in cui si accerti - da parte del Comune e previo parere dei soggetti competenti - che, per i soli casi in cui è prevista la deroga ai sensi della DGR n. 6698/2017, la società non possa realizzare l'impianto di erogazione del prodotto metano ove ricade l'obbligo ai sensi dell'art. 89 bis della l.r. 6/2010, l'obbligo stesso decade senza ulteriori oneri per la società titolare.

La società potrà adempiere agli impegni previsti nella presente convenzione anche per il tramite di altra società designata, con la quale potranno essere previste apposite forme di garanzie fideiussorie, fermo restando che gli obblighi di cui all'art. 89 bis l.r. 6/2010 e la loro ottemperanza, anche secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, rimangono comunque in capo ad essa;

- d) fornire a Regione Lombardia e condividere nell'ambito del Comitato Tecnico di Progetto le informazioni sullo stato di avanzamento della progettazione e degli iter procedurali di autorizzazione e realizzazione delle stesse attrezzature.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e dura fino all'assolvimento degli obblighi inerenti la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica elettrica e delle attrezzature per l'erogazione del prodotto metano sull'impianto/sugli impianti di cui allo schema di progetto preliminare, la cui realizzazione è prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Art. 4 - Risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione si rinvia a quanto previsto dal codice civile.

Ad ogni modo per qualsiasi controversia dovesse insorgere nel corso dell'affidamento le parti convengono sulla competenza del Foro di Milano.

Art. 5 - Controllo e monitoraggio

Spetta al Comitato Tecnico di progetto la verifica del rispetto degli impegni di cui alla presente Convenzione attraverso il monitoraggio

sull'avanzamento della progettazione sulla base dello/degli schemi progettuali allegati e successivamente dei lavori di realizzazione delle attrezzature per l'erogazione del prodotto metano in coerenza con il/i cronoprogramma/i di cui all'articolo 2.

La societàsi impegna a fornire a Regione Lombardia, periodicamente o anche a fronte di una richiesta, le informazioni sullo stato di avanzamento della progettazione e realizzazione delle attrezzature per l'erogazione del prodotto metano.

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità, relative alla presente convenzione, per cui essi vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi del D.L.gs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso di Regione Lombardia saranno trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione e nel rispetto dell'art. 13 della sopracitata legge.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro tempore della Direzione Sviluppo Economico.

Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui alla presente convenzione, i dati devono essere forniti obbligatoriamente. I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità per cui gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 e dal d.s.g. 10312 del 6/11/2014, tra i quali figurano:

- ottenere la conferma dell'esistenza dei dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento;
- l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l'attestazione che tali operazioni di cui al precedente punto elenco sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi al trattamento dei dati personali in presenza di motivi legittimi o per giustificati motivi.

Art. 7 - Registrazione

Il presente atto è prodotto in tre esemplari, dei quali uno conservato presso la Struttura Rapporti istituzionali della Giunta Regionale di Regione Lombardia, uno presso gli uffici della società sottoscrittrice e il terzo a valere per la registrazione qualora fosse richiesta in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente scrittura sono a carico

Per la società

.....

Il Legale rappresentante

Per Regione Lombardia

.....

Il Dirigente della U.O. Commercio, Reti distributive, Programmazione, Fiere e Tutela dei consumatori della Direzione Generale Sviluppo Economico

Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema documentale di, in conformità alle disposizioni dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.